

N. 3900-84-671-981-1146-3654-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE  
DELLO STATO — REGIONI — DISCIPLINA GENE-  
RALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **LABRIOLA**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(**SPADOLINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**VISENTINI**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(**NICOLAZZI**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(**SIGNORILE**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(**ALTISSIMO**)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(**CARTA**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(**FALCUCCI**)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
(GULLOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
(ZAMBERLETTI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE  
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
(GRANELLI)

COL MINISTRO PER L'ECOLOGIA  
(ZANONE)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI  
(VIZZINI)

—

Nuove norme in materia di cartografia e di informazione territoriale

---

*Presentato il 27 giugno 1986*

---

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

**d'iniziativa del deputato SPINI**

*Presentata il 12 luglio 1983*

---

Norme per il coordinamento delle attività cartografiche  
e di informazione territoriale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERRINA FERONI, FAGNI, GABBUGGIANI, CUFFARO,  
FABBRI, ONORATO, PALLANTI**

*Presentata il 19 ottobre 1983*

—

Istituzione del Servizio cartografico nazionale e dell'Istituto  
geografico nazionale

—————

**d'iniziativa del deputato STEGAGNINI**

*Presentata il 6 dicembre 1983*

—

Istituzione del Servizio cartografico nazionale e nuove  
norme concernenti l'Istituto geografico militare

—————

**d'iniziativa del deputato PONTELLO**

*Presentata il 18 gennaio 1984*

—

Disciplina delle attività cartografiche

—————

**d'iniziativa del deputato CARLO CASINI**

*Presentata il 4 aprile 1986*

—

Norme sul riordinamento delle attività geografiche nazionali

—————

*Presentata alla Presidenza il 10 maggio 1987*

—————

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza che ha guidato la Commissione affari costituzionali nell'elaborazione del testo che è ora all'esame dell'Assemblea è stata quella di dotare il nostro paese di un vero Servizio cartografico, in grado di conseguire l'obiettivo del coordinamento di tutte le attività relative al settore, sia a livello di programmazione sia a livello di esecuzione degli interventi. Questo soprattutto nella consapevolezza dell'importanza determinante che le attività cartografiche rivestono ai fini della difesa delle coste e del territorio, posto che la disponibilità di cartografie adeguate ed aggiornate — di cui oggi si lamenta la carenza — è condizione imprescindibile per l'esercizio degli interventi di tutela del paesaggio e del territorio da parte delle autorità competenti.

In tale quadro si è inteso attribuire al Servizio cartografico tutte le destinazioni cui un servizio civile deve assolvere, senza compromettere con questo le ragioni di sicurezza militare e le garanzie per la produzione della cartografia di interesse esclusivamente militare e catastrale.

Il relatore ritiene che il testo unificato elaborato dalla Commissione — che rappresenta una posizione di mediazione tra le diverse impostazioni dei progetti di legge in materia — consenta di conseguire tali obiettivi e ne auspica pertanto la positiva valutazione da parte dell'Assemblea.

Passando ad esaminare i punti principali del testo della Commissione, vi è da sottolineare che i primi articoli (articoli da 1 a 6) provvedono ad istituire il Servizio cartografico nazionale, con compiti di coordinamento e di indirizzo, nel cui ambito viene prevista l'istituzione della

Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e del Comitato tecnico-scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale. È da notare che tali organismi sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in conseguenza della natura orizzontale delle funzioni svolte, che si rivolgono a tutte le amministrazioni dello Stato, con i relativi organi e servizi cartografici ed informativi territoriali, nonché alle regioni ed agli enti locali. In coerenza con tali caratteristiche è disciplinata la composizione degli organi in questione e sono definite le relative attribuzioni che, in generale, possono essere ricondotte all'esercizio di funzioni di programmazione, di coordinamento, di verifica, di promozione e di studio.

Nell'ambito dei programmi definiti dagli organi del Servizio cartografico nazionale, le regioni approvano e finanziano propri programmi di produzione cartografica (articolo 7), autorizzando altresì e coordinando le attività di produzione cartografica svolte dalle province, dalle comunità montane e dai comuni e loro consorzi ed associazioni, in un quadro comunque di collaborazione e di reciproco scambio di dati e di informazioni con gli organi cartografici e con gli altri servizi informativi dello Stato.

Nella prospettiva di un riordinamento complessivo del settore delle attività cartografiche, un ruolo centrale è assegnato all'Istituto geografico nazionale, che prende il posto dell'attuale Istituto geografico militare (articolo 8) e che, secondo un modulo già sperimentato nel nostro ordinamento, pur rimanendo nell'ambito dell'amministrazione militare, dipende funzionalmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle

cui direttive opera. Nell'ambito dell'Istituto è prevista la costituzione di una sezione per la cartografia di interesse esclusivamente militare, la cui sfera di attività è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il ministro della difesa. Alla definizione puntuale delle funzioni e della organizzazione dell'Istituto nonché alla disciplina del relativo personale sono dedicati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del testo in esame.

Il medesimo criterio di codipendenza realizzato per l'Istituto geografico nazionale è previsto anche nei confronti dell'Istituto idrografico della marina, della Sezione fotocartografica dello stato maggiore dell'aeronautica, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici nazionali e del Servizio geologico, i quali tutti, in qualità di organi del servizio cartografico nazionale, operano sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri ferma restando la loro appartenenza ai rispettivi ministeri.

È, altresì, previsto un intervento di riordinamento degli specifici servizi informativi operanti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, volto a consentire il coordinamento a livello nazionale di tutte le informazioni di salvaguardia e protezione dell'ambiente; a ciò si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio stesso (articolo 17).

All'articolo 18 è enunciato un principio di grande rilevanza quale quello della libera diffusione, in qualsiasi forma, delle

informazioni territoriali che sono disponibili in conformità delle leggi vigenti; formulazione questa che non preclude ovviamente l'adozione di tutti quei provvedimenti che l'attuale legislazione prevede al fine di garantire la sicurezza nazionale.

Dell'esigenza di salvaguardare le ragioni di sicurezza nazionale si fa carico in particolare l'articolo 19, il quale innova rispetto all'attuale disciplina della riservatezza in ordine ai luoghi ed alle aree del territorio nazionale. Al riguardo vi è comunque da rilevare che le esigenze di riservatezza trovano già soddisfazione nel disposto della legge n. 801 del 1977, in base alla quale il Governo può in ogni momento apporre la segretezza su riproduzioni cartografiche relative a determinate zone del territorio nazionale; e in tale ambito il Ministero della difesa ha uno specifico potere potendo formulare in tal senso proposte al Presidente del Consiglio.

Gli ultimi articoli del testo contengono disposizioni di carattere finanziario, prevedendosi l'istituzione nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito fondo per il servizio cartografico nazionale, nonché di un fondo per l'Istituto geografico nazionale, al quale affluiscono, oltre al contributo dello Stato, i proventi derivanti dalla vendita della documentazione cartografica prodotta e dalla effettuazione di prestazioni tecniche a favore di soggetti pubblici e privati.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore.*

## TESTO

## UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

**Disciplina delle attività cartografiche ed istituzione del Servizio cartografico nazionale e dell'Istituto geografico nazionale.**

## ART. 1.

1. È istituito il Servizio cartografico nazionale con il fine di:

*a)* coordinare le attività di studio, di rilevazione e di elaborazione dei dati geografici, geodetici, topografici, geofisici, geologici e del rilevamento ambientale relativi agli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale, nonché determinare la tipologia per la realizzazione della relativa cartografia;

*b)* coordinare le attività di studio e di rilevazione dei dati e determinare la tipologia per la realizzazione della cartografia catastale;

*c)* compilare e pubblicare il catalogo cartografico nazionale, che dovrà contenere tutte le informazioni inerenti la cartografia prodotta sul territorio nazionale, ivi compresa l'indicazione per il reperimento degli originali ottenibili anche attraverso una apposita banca dei dati;

*d)* indirizzare le attività sopra indicate in funzione degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, consentendo la partecipazione e l'accesso degli enti pubblici e privati alla programmazione e alla fruizione della cartografia.

## ART. 2.

1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività di cui al precedente articolo 1 sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per la program-

mazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale e il Comitato tecnico scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale.

ART. 3.

1. La Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da:

a) un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri, designato dal rispettivo ministro: bilancio e programmazione economica, finanze, difesa, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria, commercio e artigianato, beni culturali e ambientali, marina mercantile, protezione civile, ambiente, tesoro, affari regionali, quando sia incaricato;

d) due docenti universitari esperti del settore, designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante per ciascuno stato maggiore di forza armata;

f) un membro in rappresentanza degli ordini professionali degli ingegneri, dei geologi e dei geometri;

g) un rappresentante dell'ISTAT;

h) cinque rappresentanti delle regioni a statuto ordinario, su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

*i)* tre rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.

2. I rappresentanti delle regioni sono designati dalla commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. La Commissione può essere costituita e iniziare la propria attività una volta pervenute le designazioni di almeno tre quarti dei membri previsti. La eventuale integrazione della Commissione con gli altri membri è disposta con successivo decreto.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed è rinnovabile con le stesse forme e modalità previste nel comma 1. I singoli membri possono essere confermati.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### ART. 4.

##### 1. La Commissione nazionale:

*a)* dispone studi sulle necessità nazionali di rilievo ed elaborazione cartografica;

*b)* dispone piani di programmazione nella realizzazione della cartografia nazionale;

*c)* coordina le attività cartografiche di tutti i soggetti di diritto pubblico interessati alla produzione cartografica;

*d)* definisce le modalità di utilizzo e di scambio nell'ambito del servizio cartografico nazionale dei dati prodotti dagli organi e servizi cartografici dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. La produzione cartografica di interesse esclusivamente militare o catastale viene disposta in seguito a richiesta e con i pareri conformi rispettivamente del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze.



## ART. 5.

1. Il Comitato tecnico scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

*a)* dai direttori degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

*b)* da sei tecnici, designati, tra gli esperti e i funzionari delle regioni, dalla Commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rinnovato con le stesse forme e modalità previste per la sua prima nomina. I singoli membri possono essere confermati.

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il funzionamento del Comitato, che può avvalersi di rappresentanti di organi, istituti ed enti pubblici operanti nel settore nonché di esperti, ed articolarsi in gruppi di lavoro in corrispondenza a settori informativi omogenei, è disciplinato con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta della Commissione di cui all'articolo 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, possono apportarsi modifiche alla composizione del Comitato, in relazione al definitivo assetto dei servizi cartografici e di informazione territoriale dello Stato derivante dall'attuazione della presente legge.

## ART. 6.

1. Il Comitato tecnico scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale:

*a)* formula le proposte relative ai piani e ai programmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*;

b) coordina le attività di esecuzione dei programmi suddetti e della preparazione della relativa normativa tecnica;

c) verifica lo stato di attuazione dei programmi, riferendone alla Commissione di cui all'articolo 3;

d) esprime i pareri che gli siano richiesti dalla Commissione stessa;

e) promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni rivolte allo sviluppo di procedure e di tecnologie avanzate per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni territoriali, favorendo la collaborazione fra gli organi cartografici e i servizi informativi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici, e gli istituti scientifici nazionali ed esteri, nonché le industrie del settore;

f) promuove, d'intesa con le amministrazioni competenti, la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale, in collegamento con le industrie del settore e nell'ambito della cooperazione internazionale;

g) provvede alla formazione e all'aggiornamento degli albi delle ditte specializzate.

#### ART. 7.

1. Le regioni approvano e finanziano propri programmi di produzione cartografica, nell'osservanza delle priorità stabilite dai programmi di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Le attività di produzione cartografica delle province, delle comunità montane, dei comuni, dei loro consorzi e associazioni sono volta a volta autorizzate dalle rispettive regioni. La legge regionale disciplina il coordinamento di tali attività e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, anche mediante rinvio ai programmi regionali di cui al comma precedente e comunque nel rispetto delle priorità stabilite a livello statale.

3. Gli organi cartografici e gli altri servizi informativi dello Stato forniscono,

nei limiti delle rispettive competenze, collaborazione e assistenza alle regioni e agli enti locali che ne facciano richiesta. Gli stessi organi cartografici e servizi informativi, nonché le regioni e gli enti locali, sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati informativi da essi raccolti o elaborati. Le modalità di tale scambio di informazioni sono determinate a norma della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4.

#### ART. 8.

1. L'Istituto geografico militare assume la denominazione di Istituto geografico nazionale. L'Istituto ha sede in Firenze.

2. Ferma restando la sua appartenenza all'amministrazione militare, l'Istituto opera in qualità di organo del Servizio cartografico nazionale e svolge le sue funzioni sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei programmi e degli indirizzi definiti ai sensi della presente legge.

3. Nell'ambito dell'Istituto opera una sezione per la cartografia di interesse esclusivamente militare, la cui sfera di attività, in rapporto alle funzioni di interesse generale svolte dall'Istituto, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa.

#### ART. 9.

1. All'Istituto geografico nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

*a*) impianto, aggiornamento e manutenzione della rete geodetica;

*b*) livellazione di alta precisione e di precisione;

*c*) rilevamento ed elaborazione dei dati necessari alla produzione cartografica nazionale terrestre;

*d*) produzione, aggiornamento e commercio della cartografia terrestre ufficiale del territorio nazionale, nonché col-

laudo ed accettazione di cartografia terrestre omogenea prodotta da enti pubblici e privati;

*e)* studio, ricerca, sperimentazione ed informazione scientifica, anche in collaborazione con le università, con gli enti di ricerca scientifica a carattere nazionale e con gli altri organi e servizi di informazione territoriale dello Stato e delle regioni;

*f)* allestimento delle tipologie cartografiche terrestri, cui debbono attenersi gli organi che operano nel settore cartografico, secondo le determinazioni del Comitato scientifico di cui all'articolo 5.

#### ART. 10.

1. Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, tra i docenti universitari, i dirigenti dello Stato o di enti pubblici esperti nelle materie oggetto della presente legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La carica di presidente ha la stessa durata prevista per il Consiglio di amministrazione dal successivo articolo 11. Il presidente può essere confermato nella carica una sola volta.

3. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

4. Il presidente:

*a)* convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

*b)* ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

*c)* svolge le attribuzioni a lui riservate dal regolamento interno;

*d)* presenta all'autorità di vigilanza il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

## ART. 11.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) il direttore generale;

c) cinque esperti designati uno dal Ministro per la ricerca scientifica, due dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dei lavori pubblici e uno dal Ministro per la protezione civile;

d) tre esperti designati d'intesa tra le regioni a statuto ordinario e speciale;

e) tre membri dei quali uno esperto in cartografia, uno esperto in gestione aziendale ed uno esperto in tecnica industriale;

f) tre dipendenti dell'Istituto designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno un vice presidente; è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione dell'Istituto e in particolare:

a) delibera il bilancio di previsione ed il piano annuale di attività nonché le relative variazioni;

b) delibera il conto consuntivo;

c) adotta i regolamenti interni ed approva i capitolati di appalto.

5. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto componenti.

6. Sugli indirizzi finanziari ed organizzativi, nonché sulla formazione del regolamento interno, il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori dell'Istituto.

ART. 12.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato il collegio dei revisori. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto nel modo seguente:

a) tre revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Ministro del tesoro e due scelti tra i funzionari della Presidenza del Consiglio;

b) due revisori supplenti, di cui uno designato dal Ministro del tesoro ed uno scelto tra i funzionari della Presidenza del Consiglio.

2. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, redige una relazione sul bilancio consuntivo e riferisce periodicamente all'autorità di vigilanza. Il presidente del collegio, o un suo delegato, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Il controllo di legittimità sull'Istituto geografico nazionale è esercitato dalla Corte dei conti.

ART. 13.

1. Il personale civile, di ruolo e non di ruolo, dell'Istituto geografico militare in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è trasferito a domanda nell'Istituto geografico nazionale, ferme restando le attribuzioni economiche e giuridiche acquisite.

2. Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale civile che non intenda optare per il trasferimento all'Istituto geografico

nazionale è assegnato ai ruoli unici della Presidenza del Consiglio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

ART. 14.

1. Entro e non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, il consiglio di amministrazione dell'Istituto geografico nazionale, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede ad emanare le delibere necessarie a regolare l'organizzazione dell'Istituto, nella prima fase di attuazione della presente legge, in particolare al fine di:

a) stabilire gli organici del personale necessari per l'attività, distinti per qualifica, nonché il numero dei dirigenti;

b) assegnare il personale civile e militare del soppresso Istituto geografico militare alle qualifiche e alla dirigenza;

c) garantire la piena efficienza del personale, attraverso strutture e corsi capaci di assicurare, d'intesa con le regioni, la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché disciplinare l'accesso al personale di altri enti pubblici e privati;

d) assicurare all'Istituto la dotazione di impianti, attrezzature ed immobili necessari al conseguimento dei fini istituzionali e al buon andamento del servizio.

2. Contemporaneamente alla definizione degli organici sono banditi i concorsi necessari ad assicurare la copertura dei posti vacanti, tenuto conto del personale civile e militare, proveniente dal soppresso Istituto geografico militare, trasferito all'Istituto geografico nazionale. Entro 30 giorni dall'emanazione della delibera di cui alla lettera a) il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, provvede con decreto all'immissione del personale

che ne ha fatto domanda negli organici dell'Istituto geografico nazionale, secondo il disposto dell'articolo 13, commi 1 e 2.

ART. 15.

1. Sino alla costituzione e alla nomina degli organi di cui agli articoli 10 e 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e il Ministro della difesa, provvede ad emanare i provvedimenti e le istruzioni necessarie al funzionamento e alla direzione dell'Istituto.

2. Sino all'emanazione delle delibere di cui all'articolo precedente, il personale civile e militare del soppresso Istituto geografico militare resterà in servizio presso l'Istituto geografico nazionale.

3. In ogni caso, nella prima fase di attuazione della presente legge e non oltre la copertura dei posti previsti in organico, il personale civile non trasferito all'Istituto geografico nazionale può essere comandato a prestare servizio presso l'Istituto medesimo.

4. In ogni caso, nella prima fase di attuazione della presente legge i programmi e le attività dell'Istituto geografico nazionale dovranno tener conto delle esigenze cartografiche dell'esercito.

ART. 16.

1. L'Istituto idrografico della Marina, la Sezione fotocartografica dello stato maggiore dell'aeronautica, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici nazionali, ed il Servizio geologico, in qualità di organi del Servizio cartografico nazionale, svolgono le funzioni inerenti all'istituzione del Servizio cartografico nazionale sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri e nell'ambito dei programmi e degli indirizzi definiti ai sensi della presente legge. Resta ferma la loro appartenenza ai rispettivi Ministeri.



## ART. 17.

1. Al fine di consentire il coordinamento a livello nazionale delle operazioni di salvaguardia e protezione dell'ambiente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, si provvede al riordinamento degli specifici servizi informativi territoriali operanti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato ed alla eventuale istituzione di nuovi.

## ART. 18.

1. È consentita la libera diffusione, in qualsiasi forma, delle informazioni territoriali che sono disponibili in conformità delle leggi vigenti.

## ART. 19.

1. Entro e non oltre 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il parere dei capi di stato maggiore delle forze armate e del Comitato scientifico di cui all'articolo 5 provvede a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per la classificazione delle opere e delle aree che, per ragioni di sicurezza militare, non possono essere sottoposte a rilevamento e delle quali è comunque vietata l'inserzione in carte, piante o piani topografici, nonché per la disciplina delle relative modalità di controllo.

2. Ove tale provvedimento legislativo non sia stato approvato entro il termine previsto nel comma 1, i limiti ed i divieti di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, nonché quelli contenuti negli articoli 5 e 8 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, si intendono riferiti esclusivamente alle opere ed ai

particolari del demanio militare e sottoposti alla vigilanza militare secondo leggi, decreti o regolamenti vigenti.

ART. 20.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, allorché trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione allo stato maggiore dell'Esercito o allo stato maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati ».

2. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere preventivamente autorizzati dallo stato maggiore dell'Esercito. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia ».

3. L'articolo 9 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è abrogato.

4. L'articolo 10 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiamo richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente articolo 7 e nel primo e secondo comma del precedente articolo 8 senza il preventivo benestare dello stato maggiore dell'Esercito o dell'Istituto idrografico della Marina ».

## ART. 21.

1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito capitolo con la denominazione di Fondo per il Servizio cartografico nazionale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel capitolo di cui al comma 1 sono finalizzati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge, sulla base di un programma di utilizzo definito dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 3.

3. Il contributo dello Stato al Fondo di cui al comma precedente è determinato in lire due miliardi per gli anni 1987, 1988 e 1989 cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente le corrispondenti quote dell'accantonamento « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ». Per gli anni successivi si provvede a norma del quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

## ART. 22.

1. L'Istituto geografico nazionale assolve i propri compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato e dai contributi di enti pubblici e privati per le prestazioni tecniche effettuate.

2. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito capitolo con la denominazione di Fondo per l'istituto geografico nazionale.

3. Al Fondo di cui al comma precedente affluiscono la dotazione finanziaria già iscritta nel capitolo 1103 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987, i proventi derivanti dalla vendita della documentazione cartografica prodotta e dalla effettuazione di prestazioni tecniche a favore di sog-

getti pubblici e privati, nonché un contributo dello Stato determinato in lire quattro miliardi per gli anni 1987, 1988 e 1989 cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente le corrispondenti quote dell'accantonamento « Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, compreso quello sanitario ». Alla determinazione di tale contributo per gli anni successivi si provvede a norma del quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ART. 23.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 17, gli organi cartografici dello Stato e i servizi informativi territoriali esistenti seguitano ad operare nell'ambito dei rispettivi Ministeri, espletando le attività connesse alle attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza secondo le direttive del Ministro. Essi attendono ai compiti connessi all'applicazione della presente legge in conformità ai programmi di cui all'articolo 4, comma 1, e delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 5.

2. Per le attività di specifico interesse militare e per la elaborazione e attuazione dei programmi di cui all'articolo 4 sono istituite e operano all'interno degli organismi interessati distinte sezioni alle dipendenze del Ministero della difesa.

ART. 24.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

N. 3900

## ART. 1.

1. Ai fini dell'unità di indirizzo, della omogeneità organizzativa e della razionalizzazione della spesa pubblica, la presente legge disciplina le attività di ricerca, studio, rilevazione, elaborazione, produzione e diffusione della cartografia e delle informazioni territoriali concernenti gli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale svolte dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

## ART. 2.

1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 1 sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale ed il Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale.

## ART. 3.

1. La Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale:

a) promuove indagini circa le esigenze nazionali in materia di cartografia e di informazione territoriale;

b) promuove l'acquisizione di informazioni nella materia disciplinata dalla presente legge presso tutte le pubbliche amministrazioni e gli operatori del settore;

c) valuta le proposte formulate dal Comitato di cui all'articolo 5;

d) predisporre programmi di coordinamento e di sviluppo del settore a medio e lungo termine, indicando annualmente le priorità ed i costi prevedibili;

e) trasmette detti programmi al CIPE per l'approvazione e successivamente, per l'attuazione, al Comitato di cui all'articolo 5;

f) esprime pareri su proposte legislative concernenti la materia di cui all'articolo 1.

## ART. 4.

1. La Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri, designato dal rispettivo ministro: bilancio e programmazione economica, finanze, difesa, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria, commercio e artigianato, beni culturali e ambientali, marina mercantile, protezione civile, ecologia, tesoro, affari regionali;

d) due docenti universitari esperti del settore, designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante per ciascuno Stato maggiore di forza armata;

f) un rappresentante dell'ISTAT;

g) tre membri regionali, dei quali due in rappresentanza delle regioni a statuto ordinario ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale e province autonome;

h) un membro in rappresentanza degli ordini professionali interessati alla materia;

i) un membro in rappresentanza degli operatori economici del settore.

2. I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### ART. 5.

1. Il Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale:

a) formula proposte ai fini della elaborazione dei programmi di cui all'articolo 3 ed esprime pareri su richiesta della Commissione di cui all'articolo 4;

b) coordina le attività di esecuzione dei programmi predetti;

c) definisce la normativa tecnica per le attività di cui all'articolo 1;

d) verifica lo stato di attuazione dei programmi riferendone alla Commissione di cui all'articolo 3;

e) promuove e coordina studi, ricerche e sperimentazioni, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 3, con riguardo anche alla collaborazione tra gli organi cartografici dello Stato ed i servizi di informazione territoriale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici e gli istituti scientifici nazionali ed esteri, nonché le industrie del settore;

f) promuove d'intesa con le amministrazioni competenti, in collegamento anche con le industrie del settore e nell'ambito della cooperazione internazionale, la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale.

#### ART. 6.

1. Il Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico delle attività cartografi-

che e di informazione territoriale è composto:

a) dai direttori degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

b) da quattro funzionari regionali designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Il Comitato può avvalersi della consulenza di rappresentanti degli organi, istituti ed enti pubblici operanti nel settore cartografico e dell'informazione territoriale, che siano riconosciuti di rilevante interesse operativo.

3. I membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, procedono alla elezione del Presidente del Comitato medesimo e durano in carica tre anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### ART. 7.

1. Nell'ambito dei rispettivi Ministeri, l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, la Sezione fotocartografica dello Stato maggiore dell'aeronautica, che assume la denominazione di Centro informazioni geotopografiche aeronautiche, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e il Servizio geologico espletano le attività connesse alle attribuzioni dell'Amministrazione di appartenenza secondo le direttive del ministro e attendono ai compiti connessi all'attuazione della presente legge in conformità dei programmi di cui all'articolo 3 e delle deliberazioni del Comitato per il coordinamento tecnico-scientifico.

#### ART. 8.

1. La Commissione di cui all'articolo 3 determina le modalità attraverso cui gli organi cartografici dello Stato e gli altri servizi di informazione territoriale dello

Stato forniscono, nei limiti delle rispettive competenze e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, collaborazione e consulenza alle regioni o ad altri enti pubblici che ne provino la necessità.

2. Gli organi cartografici dello Stato e delle regioni scambiano fra loro dati informativi e di base disponibili.

#### ART. 9.

1. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività omogenee, vengono stabiliti i seguenti settori fondamentali di attività istituzionali degli organi cartografici dello Stato e delle regioni:

a) Istituto geografico militare: rete geodetica fondamentale, documentazione e cartografia terrestre ufficiale dello Stato a scala inferiore a 1:20.000;

b) Istituto idrografico della marina: documentazione e cartografia nautica ufficiale dello Stato, oceanografia;

c) Centro informazioni geotopografiche aeronautiche: documentazione e cartografia aeronautica ufficiale dello Stato;

d) Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: documentazione e cartografia ufficiale dello Stato a fini catastali, rete trigonometrica e di livellazione catastale;

e) Servizio geologico d'Italia: documentazione e cartografia geologica e geografica ufficiale dello Stato;

f) regioni: documentazione e cartografia terrestre ufficiale, alla scala a 1:20.000 o superiore, e cartografia nautica costiera alla scala superiore a 1:5.000 del territorio regionale, rete trigonometrica e di livellazione di raffittimento sul territorio regionale.

#### ART. 10.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la riorganizzazione dei servizi cartografici e di informazione territoriale, i cui organi ed enti sono tenuti alla puntuale osservanza della normativa, anche di carattere amministrativo, dettata a tutela del segreto di Stato e della riservatezza.

2. La riorganizzazione è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) definizione delle attribuzioni specifiche degli organi cartografici dello Stato nel quadro delle attività istituzionali di cui all'articolo 9;

b) determinazione della consistenza organica di ciascun organo cartografico, in rapporto alle attribuzioni fissate, nei limiti della dotazione organica globale delle rispettive amministrazioni;

c) istituzione dei servizi di informazione territoriale dello Stato, accorpando in modo organico attività e servizi già esistenti presso vari Ministeri o enti pubblici, definendone le attribuzioni;

d) definizione di norme, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività di produzione cartografica e di elaborazione di informazioni territoriali svolte dalle regioni, nonché per l'indirizzo ed il coordinamento da parte delle regioni nei confronti degli enti locali territoriali per le medesime attività.

3. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, previo parere della Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di una Commissione parlamentare, composta di sei senatori e di sei deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

## PROPOSTE DI LEGGE

N. 84

ART. 1.

La presente legge disciplina le attività dello Stato e delle pubbliche amministrazioni nel campo della ricerca, studio, rilevazione ed elaborazione delle informazioni relative agli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale, nonché nel campo della corrispondente produzione cartografica. Per tali attività, la legge è volta ad assicurare, nel rispetto delle distinte competenze, uniformità di indirizzi, omogeneità organizzativa e la razionalizzazione della spesa pubblica.

La legge stessa determina inoltre i principi fondamentali che dovranno essere osservati dalle regioni nell'esercizio della potestà legislativa concorrente nella materia considerata.

ART. 2.

Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività di cui al precedente articolo 1 sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale e il Comitato tecnico scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale.

ART. 3.

La Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da:

a) un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, bilancio e programmazione economica, finanze, difesa, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria, commercio e artigianato, grazia e giustizia, partecipazioni statali;

d) un rappresentante dell'ISTAT;

e) cinque rappresentanti delle regioni, dei quali tre per le regioni a statuto ordinario e due per le regioni a statuto speciale e per le province autonome;

f) tre rappresentanti degli enti locali, designati rispettivamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.

I rappresentanti delle regioni sono designati dalla commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La commissione può essere costituita e iniziare la propria attività una volta pervenute le designazioni di almeno tre quarti dei membri previsti. La eventuale integrazione della commissione con gli altri membri è disposta con successivo decreto.

La commissione dura in carica tre anni ed è rinnovabile con le stesse forme e modalità del primo comma. I singoli membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 4.

La Commissione nazionale per la programmazione delle attività cartografiche e di informazione territoriale:

a) promuove indagini sulle esigenze nazionali in materia di informazioni territoriali e cartografia;

b) può acquisire informazioni nella materia stessa presso tutti i soggetti pubblici e privati;

c) predispone, su proposta del comitato di cui al successivo articolo 5, piani pluriennali e programmi annuali di



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

attuazione per lo sviluppo delle attività disciplinate dalla presente legge;

d) esprime preventivamente il proprio parere sulle norme delegate ai sensi del successivo articolo 8;

e) esercita le altre attribuzioni ad essa conferite dalle leggi statali.

I piani e i programmi di cui alla lettera c) sono predisposti sentito il parere delle regioni e vengono trasmessi, da parte della commissione, al CIPE, che li approva entro sessanta giorni. I programmi annuali stabiliscono, tra l'altro, le produzioni cartografiche a carico degli organi statali, definendo i relativi finanziamenti e modalità d'esecuzione, e indicano le priorità per le attività di produzione cartografica delle regioni e degli enti locali.

I programmi di attività di specifico interesse militare, nell'ambito della materia di cui alla presente legge, sono elaborati separatamente dai piani e programmi di cui al precedente comma. Essi sono esaminati, approvati e coordinati dal Ministero della difesa, che provvede a farvi fronte con stanziamenti tratti dal proprio bilancio.

## ART. 5.

Il Comitato tecnico scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dai direttori degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

b) da quattro tecnici, designati, tra gli esperti e i funzionari delle regioni, dalla Commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) dai rappresentanti degli organi, istituti ed enti pubblici operanti nel settore cartografico e dell'informazione territoriale che siano riconosciuti di rilevante interesse operativo con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, su proposta motivata della Commissione di cui all'articolo 3;

d) da tre rappresentanti delle categorie produttive e professionali operanti nel settore delle informazioni territoriali e della cartografia.

Per la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera d), ciascuna categoria produttiva od ordine professionale che si ritenga interessato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un proprio nominativo, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di ogni successiva scadenza della commissione di cui al presente articolo. Il Presidente del Consiglio dei ministri sceglie, con congrua motivazione, i tre membri da nominare tra i nominativi comunicati nei termini suddetti.

Il comitato dura in carica tre anni ed è rinnovato con le stesse forme e modalità della prima nomina. I singoli membri possono essere confermati.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il funzionamento del comitato, che può avvalersi di esperti ed articolarsi in gruppi di lavoro in corrispondenza a settori informativi omogenei, è disciplinato a mezzo di apposito regolamento, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta della commissione di cui all'articolo 3.

## ART. 6.

Il Comitato tecnico scientifico delle attività cartografiche e di informazione territoriale:

a) formula le proposte relative ai piani e ai programmi di cui all'articolo 4, lettera c);

b) coordina le attività di esecuzione dei programmi suddetti, definendo anche la normativa tecnica relativa alle specifiche attività operative;

c) verifica lo stato di attuazione dei programmi, riferendone alla commissione di cui all'articolo 3;

d) esprime i pareri che gli siano richiesti dalla commissione stessa;

e) promuove studi, ricerche e sperimentazioni rivolte allo sviluppo di procedure e di tecnologie avanzate per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni territoriali, favorendo la collaborazione fra gli organi cartografici e i servizi informativi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici, e gli istituti scientifici nazionali ed esteri, nonché le industrie del settore;

f) promuove, d'intesa con le amministrazioni competenti, la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale, in collegamento con le industrie del settore e nell'ambito della cooperazione internazionale.

#### ART. 7.

Le regioni approvano e finanziano propri programmi di produzione cartografica, nell'osservanza delle priorità stabilite dai programmi di cui all'articolo 4, secondo comma.

Le attività di produzione cartografica delle province, delle comunità montane, dei comuni, dei loro consorzi e associazioni sono volta a volta autorizzate dalle rispettive regioni. La legge regionale disciplina il coordinamento di tali attività e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, anche mediante rinvio ai programmi regionali di cui al comma precedente e comunque nel rispetto delle priorità stabilite a livello statale.

Le regioni, nell'esprimere il parere di cui al secondo comma dell'articolo 4, tengono conto delle indicazioni ad esse trasmesse dagli enti locali per il rispettivo territorio.

Gli organi cartografici e gli altri servizi informativi dello Stato forniscono, nei limiti delle rispettive competenze, collaborazione e assistenza alle regioni e agli en-

ti locali che ne facciano richiesta. Gli stessi organi cartografici e servizi informativi, nonché le regioni e gli enti locali, sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati informativi da essi raccolti o elaborati. La commissione di cui all'articolo 3 determina le modalità di tale scambio di informazione.

#### ART. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la ristrutturazione dei servizi cartografici e di informazione territoriale dello Stato e per la revisione delle modalità di accesso agli elaborati fotocartografici.

Le norme delegate osserveranno i seguenti principi e criteri direttivi:

a) allo scopo di consentire il coordinamento nazionale delle operazioni di salvaguardia, trasformazione del suolo e protezione dell'ambiente, verranno riordinati, e istituiti se necessario, gli specifici servizi informativi territoriali alle dipendenze dei Ministeri competenti:

b) l'attuale Istituto geografico militare, con sede a Firenze, assumerà la denominazione di Istituto geografico nazionale e, ristrutturato con personale esclusivamente civile, sarà posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con assegnazione di una dotazione finanziaria; l'assetto ordinativo e la consistenza organica dell'Istituto saranno definiti con riferimento a servizi operativi omogenei corrispondenti alle funzioni assegnate all'Istituto stesso; gli organi direttivi saranno nominati sentite le proposte della commissione di cui al precedente articolo 3;

c) all'Istituto geografico nazionale saranno assegnati compiti tecnico operativi di interesse sovraregionale e compiti di supplenza nei confronti delle regioni richiedenti ovvero inadempienti alle loro funzioni conoscitive del territorio, con one-

re finanziario, in questi ultimi casi, a carico delle regioni stesse;

d) presso l'Istituto geografico nazionale saranno accorpate, nei limiti di cui alla precedente lettera c), le funzioni di produzione cartografica di interesse civile attualmente svolte dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68; gli organi stessi, con l'eccezione dell'Istituto come sopra ristrutturato, perderanno tale loro qualifica e assumeranno, in quanto necessario, le funzioni di servizi informativi territoriali alle dipendenze dei rispettivi Ministeri;

e) le funzioni cartografiche di specifico interesse militare saranno riunificate in uno o più distinti organismi alle dipendenze del Ministero della difesa, previa ristrutturazione e coordinamento a cura del Ministero stesso;

f) la composizione del comitato di cui all'articolo 5 sarà ridefinita in conseguenza del nuovo assetto indicato.

Per la revisione della normativa sulle modalità di accesso agli elaborati fotocartografici i principi e i criteri direttivi da osservare sono i seguenti:

1) dovrà essere stabilita una univoca elencazione delle aree di cui, per motivi di sicurezza militare, è vietata o deve essere appositamente autorizzata la rappresentazione;

2) dovrà essere individuato un unico organo competente sia per il controllo delle riprese fotografiche sulle suddette aree, sia per l'autorizzazione alla rappresentazione e alla pubblicazione di elaborati in

forma fotografica, cartografica o numerica, e saranno fissati termini perentori di silenzio-assenso rispetto alle domande dei servizi committenti;

3) dovranno essere previste la conservazione e la consultazione delle riprese fotografiche integrali, stabilendo specifiche norme per quelle concernenti particolari riservati e apposite procedure di rappresentazione per il territorio in esse raffigurato, in relazione agli usi necessari;

4) dovrà essere consentita la libera diffusione in qualsiasi forma delle informazioni territoriali non soggette alle suddette limitazioni.

#### ART. 9.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate ai sensi del precedente articolo 8, gli organi cartografici dello Stato e i servizi informativi territoriali esistenti seguiranno ad operare nell'ambito dei rispettivi Ministeri, espletando le attività connesse alle attribuzioni della amministrazione di appartenenza secondo le direttive del Ministro. Essi attendono ai compiti connessi all'applicazione della presente legge in conformità ai programmi di cui all'articolo 4, secondo comma, e delle deliberazioni del comitato di cui all'articolo 5.

Per le attività di specifico interesse militare e per la elaborazione e attuazione dei programmi di cui al terzo comma dell'articolo 4 sono istituite e operano allo interno degli organismi interessati distinte sezioni alle dipendenze del Ministero della difesa.

N. 671

—

CAPO I.

IL SERVIZIO  
CARTOGRAFICO NAZIONALE

ART. 1.

*(Istituzione del Servizio).*

È istituito il Servizio cartografico nazionale con il fine di:

a) coordinare le attività di ricerca, studio, rilevazione ed elaborazione dei dati geografici, topografici, astronomici, gravimetrici, magnetici e geologici di interesse civile relativi agli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale, nonché determinare la tipologia per la realizzazione della relativa cartografia;

b) coordinare le attività di studio e di rilevazione dei dati e determinare la tipologia per la realizzazione della cartografia catastale;

c) compilare e pubblicare il catalogo cartografico nazionale, che deve contenere tutte le informazioni inerenti la cartografia prodotta sul territorio nazionale, ivi compresa l'indicazione degli originali, salvo quanto disposto dal successivo articolo 16;

d) indirizzare le attività sopra indicate in funzione degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, consentendo la partecipazione e l'accesso degli enti pubblici e privati alla programmazione e fruizione della cartografia e fornendo consulenze e servizi agli enti locali ai fini della gestione del territorio.

ART. 2.

*(Organi e strutture del Servizio).*

Sino al riordinamento delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri, il Servizio cartografico nazionale è sottopo-

sto alla vigilanza del Presidente del Consiglio, che la esercita tramite il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di cui al successivo articolo 3.

Sono organi direttivi, con competenza generale, del Servizio cartografico nazionale:

- a) il Comitato scientifico;
- b) il Consiglio cartografico nazionale.

Il Servizio si articola ne:

- 1) l'Istituto geografico nazionale;
- 2) l'Istituto idrografico della marina;
- 3) la Sezione fotocartografica dello stato maggiore dell'aeronautica;
- 4) il Servizio geologico;
- 5) l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

ART. 3.

*(Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica).*

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento del Servizio cartografico nazionale sono attribuite al Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 1980.

Il Comitato predispone piani quinquennali delle attività indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, sentito il parere del Consiglio cartografico nazionale. Il piano è trasmesso al CIPE che ne verifica la coerenza con la programmazione nazionale e lo approva entro 60 giorni.

Il Comitato inoltre coordina i singoli programmi predisposti annualmente dagli istituti ed amministrazioni in cui si articola il Servizio cartografico nazionale e sulla scorta di questi approva il programma annuale di attività del Servizio cartografico nazionale e dispone la relazione consuntiva annuale di attività.

## ART. 4.

*(Comitato scientifico).*

Il Comitato scientifico è composto da:

a) i direttori degli istituti e delle amministrazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) dell'articolo 2;

b) tre membri designati dal CNR, esperti nelle materie di cui alla presente legge;

c) tre docenti universitari esperti nelle materie di cui alla presente legge;

d) tre esperti designati dalle regioni;

e) tre esperti designati dal Consiglio cartografico nazionale, di cui almeno due in rappresentanza degli imprenditori pubblici e privati.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, entro 45 giorni successivi alla nomina del Consiglio cartografico nazionale.

Il Comitato scientifico è l'organo di consulenza scientifica del Servizio cartografico. Esso collabora alla elaborazione e redazione del piano e dei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge; effettua studi ed esprime pareri anche al fine di migliorare la rispondenza degli organi tecnici, facenti parte del Servizio, ai compiti istituzionali; determina le tipologie per la realizzazione della produzione cartografica nazionale; compila e pubblica il catalogo cartografico nazionale.

## ART. 5.

*(Consiglio cartografico nazionale).*

Il Consiglio cartografico nazionale è composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale;

b) dieci rappresentanti degli imprenditori del settore, di cui almeno cinque delle imprese a partecipazione statale;

c) il presidente del CNR;

d) il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) il presidente dell'Istituto geografico nazionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 e previa ricognizione da parte di questo degli enti pubblici e privati, delle categorie, delle università e centri di ricerca interessati alla produzione o utilizzazione della cartografia, nomina altri membri del Consiglio cartografico nazionale sino ad un massimo di venti. I componenti del Consiglio cartografico nazionale sono nominati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio elegge un presidente, un vice presidente ed una segreteria di cinque membri ed approva il regolamento interno.

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno ed ogni qual volta ne fanno richiesta almeno 1/3 dei componenti.

Il Consiglio formula il parere sul piano quinquennale, sui programmi annuali e sulla relazione consuntiva di attività di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché sulle materie di questa ogni qual volta ne è richiesto; avanza al Comitato interministeriale le proposte che ritiene utili al miglioramento del Servizio; elegge i membri di cui alla lettera e) dell'articolo 4 della presente legge.

Il Consiglio cartografico nazionale dura in carica cinque anni.

## ART. 6.

*(Diritto di accesso al Servizio da parte di enti pubblici e privati).*

Gli istituti e le amministrazioni in cui si articola il Servizio cartografico nazionale, ciascuno nell'ambito delle proprie com-

petenze, raccolgono le richieste e le commissioni di enti pubblici e privati.

Essi sono tenuti a soddisfare le richieste e le commissioni, purché queste siano compatibili con i programmi di attività e non presentino particolari difficoltà; in ogni caso delle richieste e delle commissioni presentate si deve tener conto in sede di formazione del programma annuale.

Il rifiuto di prestazione ad enti pubblici e privati deve essere comunque congruamente motivato.

I Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica, approvano con decreto i regolamenti interni predisposti da ciascun istituto ed amministrazione facente parte del Servizio, per disciplinare condizioni e modalità di esecuzione dei servizi per conto di terzi.

#### ART. 7.

*(Dipendenza funzionale e dipendenza amministrativa).*

L'Istituto idrografico della marina, la Sezione fotocartografica dello Stato maggiore dell'aeronautica, il Servizio geologico e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali svolgono le funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge secondo i programmi e gli indirizzi del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ferma restando la loro appartenenza ai rispettivi Ministeri.

#### ART. 8.

*(Relazione al Parlamento).*

Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sul programma e sulle attività del Servizio cartografico nazionale e degli organi che lo costituiscono.

## CAPO II.

### L'ISTITUTO GEOGRAFICO NAZIONALE

#### ART. 9.

*(Istituto geografico nazionale).*

È istituito l'Istituto geografico nazionale, con ordinamento autonomo e sede in Firenze.

L'Istituto geografico nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e svolge la propria attività secondo i programmi e gli indirizzi del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 10.

*(Compiti).*

L'Istituto geografico nazionale ha i seguenti compiti:

a) costruzione e manutenzione dei reticolati geodetici;

b) livellazione di alta precisione e di precisione;

c) copertura fotografica aerea del territorio nazionale;

d) rilevamento ed elaborazione dei dati necessari alla produzione cartografica nazionale;

e) produzione, aggiornamento e commercio della cartografia ufficiale del territorio nazionale, nonché collaudo ed accettazione di cartografia omogenea prodotta da enti pubblici e privati;

f) promozione e coordinamento della ricerca scientifica e della formazione professionale nelle materie di cui alle lettere precedenti, previo accordo con organi ed enti competenti;

g) allestimento delle tipologie cartografiche, cui debbono attenersi gli organi che operano nel settore cartografico, se-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condo le determinazioni del Comitato scientifico di cui all'articolo 4 della presente legge.

## ART. 11.

(Il Presidente).

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio dei ministri, tra i docenti universitari, i dirigenti dello Stato o di enti pubblici esperti nelle materie oggetto della presente legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere confermato una sola volta.

La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Il presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

c) svolge le attribuzioni a lui riservate dal regolamento interno;

d) presenta all'autorità di vigilanza il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

## ART. 12.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) il direttore generale;

c) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro per la ricerca scientifica, della difesa, dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica;

d) due esperti designati d'intesa tra le regioni a statuto ordinario e speciale;

e) tre membri dei quali uno esperto in cartografia, uno esperto in gestione aziendale ed uno esperto in tecnica industriale;

f) tre dipendenti dell'Istituto designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la ricerca scientifica, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno un vice presidente; è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione dell'Istituto e in particolare:

1) delibera il bilancio di previsione ed il piano annuale di attività nonché le relative variazioni;

2) delibera il conto consuntivo;

3) adotta i regolamenti interni ed approva i capitolati di appalto.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno otto componenti.

Sugli indirizzi finanziari ed organizzativi, nonché sulla formazione del regolamento interno, il Consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori dell'Istituto.

## ART. 13.

(Controlli amministrativi).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato il collegio

dei revisori. Il Collegio dura in carica cinque anni ed è così composto:

a) tre revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Ministro del tesoro e due scelti tra i funzionari della Presidenza del Consiglio;

b) due revisori supplenti, di cui uno designato dal Ministro del tesoro ed uno scelto tra i funzionari della Presidenza del Consiglio.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, redige una relazione sul bilancio consuntivo e riferisce periodicamente all'autorità di vigilanza. Il presidente del collegio, o un suo delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il controllo di legittimità sull'Istituto geografico nazionale è esercitato dalla Corte dei conti.

#### ART. 14.

*(Stato giuridico e trattamento economico).*

Le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono stabilite, con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, anche in attuazione di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 15.

*(Attribuzioni militari).*

L'Istituto geografico militare è soppresso.

Le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 10 sinora svolti dall'Istituto geografico militare, sono trasferiti all'Istituto geografico nazionale.

Lo stato maggiore dell'esercito, secondo le norme del decreto del Presidente

della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, provvede all'organizzazione dei servizi necessari alla rilevazione, elaborazione e produzione cartografica di interesse militare che ritiene di non richiedere all'Istituto geografico nazionale.

Agli organi militari dello Stato competono inoltre le funzioni di controllo sulle informazioni che per ragioni di sicurezza militare debbono essere tenute segrete, secondo le modalità e i criteri di cui al successivo articolo 16.

Nella prima fase di attuazione della presente legge le funzioni di controllo sono esercitate secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

#### ART. 16.

*(Sicurezza militare).*

Entro e non oltre 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere dei capi di stato maggiore delle forze armate e del Comitato scientifico di cui all'articolo 4 della presente legge, provvede a presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per la classificazione delle opere che — per ragioni di sicurezza militare — non possono essere sottoposte a rilevamento e delle quali è comunque vietata l'inserzione in carte, piante o piani topografici, nonché per la disciplina delle relative modalità di controllo.

Ove il Governo non provveda entro il termine di cui al primo comma, i limiti ed i divieti di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, nonché quelli contenuti negli articoli 5 ed 8 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, e nel decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, si intendono riferiti esclusivamente alle opere ed ai particolari del demanio militare e sottoposti alla vigilanza militare secondo leggi, decreti o regolamenti vigenti.

#### ART. 17.

*(Destinazione archivi e documenti).*

Gli archivi ed i documenti dell'Istituto geografico militare verranno consegnati



all'Istituto geografico nazionale, con eccezione di quelli che i competenti organi del Ministero della difesa dichiarino coperti dal segreto militare.

ART. 18.

*(Destinazione del patrimonio).*

L'Istituto geografico nazionale subentra nella proprietà di impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto geografico militare, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'Esercito per lo svolgimento dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 15 della presente legge e secondo le modalità previste dal successivo articolo 19.

Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi natura contemplate nel presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa.

ART. 19.

*(Procedure di attuazione del trasferimento).*

Entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina una commissione formata: da un proprio rappresentante con funzioni di presidente; da un rappresentante del Ministro della difesa, da un rappresentante del Ministro del tesoro, da un rappresentante designato d'intesa tra le regioni a statuto ordinario e speciale e da un rappresentante del personale dell'Istituto geografico militare.

La commissione, entro e non oltre 90 giorni dal suo inserimento, dovrà avanzare al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di suddivisione dei beni indicati all'articolo 18, tra l'Esercito e l'Istituto geografico nazionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e con il Ministro della

difesa, provvede con proprio decreto alla suddivisione dei beni entro i successivi 30 giorni.

ART. 20.

*(Personale del soppresso Istituto geografico militare).*

Il personale civile, di ruolo e non di ruolo, dell'Istituto geografico militare in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è trasferito a domanda nell'Istituto geografico nazionale, ferme restando le attribuzioni economiche e giuridiche acquisite.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il personale civile che non intenda optare per il trasferimento all'Istituto geografico nazionale è assegnato ai ruoli unici della Presidenza del Consiglio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Entro lo stesso termine di 60 giorni, gli ufficiali del servizio tecnico geografico in servizio presso l'Istituto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono fare domanda di immissione nell'Istituto geografico nazionale, ferme restando le attribuzioni economiche e l'anzianità posseduta nella amministrazione di provenienza. L'inquadramento nell'Istituto geografico nazionale avviene sentite le esigenze dello stato maggiore dell'Esercito e sino a copertura dei posti disponibili.

ART. 21.

*(Prime deliberazioni del Consiglio di amministrazione).*

Entro e non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto geografico nazionale, sentite le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede ad emanare le delibere necessarie a regolare l'organizzazione dell'istituto, nella prima fase di at-

tuazione della presente legge, in particolare al fine di:

a) stabilire gli organici del personale necessari per l'attività, distinti per qualifica, nonché il numero dei dirigenti;

b) assegnare il personale civile e militare del soppresso Istituto geografico militare alle qualifiche e alla dirigenza;

c) garantire la piena efficienza del personale, attraverso strutture e corsi capaci di assicurare, d'intesa con le regioni, la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché disciplinare l'accesso al personale di altri enti pubblici e privati;

d) assicurare all'Istituto la dotazione di impianti, attrezzature ed immobili necessari al conseguimento dei fini istituzionali e al buon andamento del servizio.

Contemporaneamente alla definizione degli organici sono banditi i concorsi necessari ad assicurare la copertura dei posti vacanti, tenuto conto del personale civile e militare, proveniente dal soppresso Istituto geografico militare, trasferito all'Istituto geografico nazionale. Entro 30 giorni dall'emanazione della delibera di cui alla lettera a) il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, provvederà con decreto all'immissione del personale militare che ne ha fatto domanda negli organici dell'Istituto geografico nazionale, secondo il disposto dell'articolo 20, ultimo comma.

#### ART. 22.

*(Disposizioni transitorie).*

Sino alla costituzione e alla nomina degli organi di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e il Ministro della difesa, provvede ad emanare i provvedimenti e le istruzioni necessarie al funzionamento e alla direzione dell'Istituto.

Sino all'emanazione delle delibere di cui all'articolo precedente, il personale civile e militare del soppresso Istituto geografico militare resterà in servizio presso l'Istituto geografico nazionale.

In ogni caso, nella prima fase di attuazione della presente legge e non oltre la copertura dei posti previsti in organico, il personale civile e militare non trasferito all'Istituto geografico nazionale può essere comandato a prestare servizio presso l'Istituto medesimo.

In ogni caso, nella prima fase di attuazione della presente legge e sino all'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 15, secondo comma, i programmi e le attività dell'Istituto geografico nazionale dovranno tener conto delle esigenze cartografiche dell'Esercito.

#### ART. 23.

*(Modificazioni della legge  
2 febbraio 1960, n. 68).*

Nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, la dizione « Istituto geografico militare » è ovunque sostituita con « Istituto geografico nazionale », salvo quanto disposto nei commi successivi.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia, allorché trattisi di rilevamenti per opere idrauliche per bonifiche, canalizzazioni a scopo di navigazione o di irrigazione, grandi acquedotti, e di rilevamenti per vie di comunicazioni ferroviarie, tranviarie e rotabili o costruzioni di aeroporti privati, deve esserne data comunicazione allo stato maggiore dell'Esercito o allo stato maggiore dell'Aeronautica, qualora trattisi di rilevamenti per costruzione di aeroporti privati ».

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« I rilevamenti per qualsiasi scopo nelle zone militarmente importanti previste dalla legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, debbono essere pre-

ventivamente autorizzati dallo stato maggiore dell'Esercito. Tale autorizzazione non è richiesta per i rilevamenti catastali, che restano regolati dalle apposite disposizioni legislative vigenti in materia ».

L'articolo 9 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è abrogato.

L'articolo 10 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, è sostituito dal seguente:

« E fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente articolo 7 e nel primo e secondo comma del precedente articolo 8 senza il preventivo beneplacito dello stato maggiore dell'Esercito o dell'Istituto idrografico della Marina ».

#### ART. 24.

L'Istituto geografico nazionale provvede ad assolvere i propri compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio,

dal contributo finanziario dello Stato e dai contributi di enti pubblici e privati per le prestazioni tecniche effettuate.

Con la legge di previsione del bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e con la legge finanziaria sono istituiti un Fondo per il servizio cartografico nazionale ed un Fondo per l'Istituto geografico nazionale, con previsione quinquennale di spesa.

Con la stessa legge di bilancio dello Stato saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alla soppressione dell'Istituto geografico militare.

#### ART. 25.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## N. 981

## CAPO I

IL SERVIZIO CARTOGRAFICO  
NAZIONALE

## ART. 1.

*(Istituzione del Servizio cartografico nazionale e suoi compiti).*

È istituito il Servizio cartografico nazionale con il fine di:

a) coordinare le attività di studio, di rilevazione e di elaborazione dei dati geografici, geodetici, topografici, geofisici, geologici e del rilevamento ambientale relativi agli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale, nonché determinare la tipologia per la realizzazione della relativa cartografia;

b) coordinare le attività di studio e di rilevazione dei dati e determinare la tipologia per la realizzazione della cartografia catastale;

c) compilare e pubblicare il catalogo cartografico nazionale, che dovrà contenere tutte le informazioni inerenti la cartografia prodotta sul territorio nazionale, ivi compresa l'indicazione per il reperimento degli originali ottenibili anche attraverso una apposita banca dei dati;

d) indirizzare le attività sopra indicate in funzione degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, consentendo la partecipazione e l'accesso degli Enti pubblici e privati alla programmazione e alla fruizione della cartografia.

## ART. 2.

*(Organi e struttura del Servizio cartografico nazionale).*

Il Servizio cartografico nazionale si avvale:

a) del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia;

b) del Comitato tecnico-scientifico per la normativa e la ricerca;

c) del Consiglio cartografico nazionale;

d) degli organi cartografici operativi dello Stato indicati all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, e precisamente:

1) Istituto geografico militare italiano (IGMI);

2) Istituto idrografico della marina (IIM);

3) Sezione distaccata informazioni geotopografiche automatizzate (SDIGA) ex sezione fotocartografica dello stato maggiore dell'aeronautica;

4) Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

5) Servizio geologico d'Italia;

e) degli uffici cartografici regionali;

f) della Cassa per il mezzogiorno (settore cartografico);

g) delle ditte ed enti di produzione cartografica che possono integrare con le loro attività quelle degli organi cartografici dello Stato, degli uffici cartografici regionali e della Cassa per il mezzogiorno.

## ART. 3.

*(Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia).*

Il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia è composto dai Ministri o loro delegati dei seguenti Ministeri:

1) Ricerca scientifica e tecnologica;

2) Difesa;

3) Lavori pubblici;

4) Bilancio e programmazione economica;

5) Agricoltura e foreste;

6) Interno;

7) Finanze;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

8) Industria, commercio e artigiano;

9) Marina mercantile;

10) Pubblica istruzione;

11) Beni culturali e ambientali;

12) Trasporti;

13) Esteri;

14) Interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Comitato interministeriale di coordinamento predispone i piani delle attività indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'articolo 1 della presente legge, sentito il parere consultivo del Consiglio cartografico nazionale.

La durata di tali piani è commisurata all'entità ed alle caratteristiche degli impegni da affrontare; di massima la loro durata è triennale.

Il piano è trasmesso al CIPE che lo approva entro 90 giorni.

Il Comitato inoltre coordina i programmi di settore predisposti annualmente dagli organi del Servizio cartografico nazionale e sulla loro scorta approva il programma annuale di attività e le loro relative incidenze finanziarie.

I programmi di attività di settore di specifico interesse delle Forze armate elaborati dall'IGMI, dall'IIM e dalla SDIGA sono esaminati, approvati e coordinati nell'ambito del Ministero della difesa che provvederà a farvi fronte con stanziamenti tratti dal proprio bilancio.

## ART. 4.

(Comitato tecnico-scientifico).

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da:

*a)* i direttori degli organi cartografici dello Stato;

*b)* il capo del settore geografico del Corpo tecnico dell'esercito;

*c)* tre membri designati dal CNR, esperti nelle materie di cui all'articolo 1 della presente legge;

*d)* quattro docenti universitari esperti nelle materie di cui all'articolo 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

*e)* un rappresentante di ciascuno dei seguenti ordini professionali:

1) Ordine nazionale degli ingegneri;

2) Ordine nazionale degli architetti;

3) Ordine nazionale dei geologi;

4) Ordine nazionale degli agronomi e forestali;

5) Ordine nazionale dei geometri.

*f)* tre membri designati dal Consiglio cartografico nazionale, di cui uno in rappresentanza degli imprenditori pubblici e privati, operanti nel settore.

Il Comitato si struttura internamente nominando un presidente e un vicepresidente e dandosi un regolamento.

I membri del Comitato tecnico-scientifico di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, sono nominati con decreto dal Ministro per la ricerca scientifica e durano in carica per cinque anni rinnovabili.

Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza tecnica del Servizio cartografico nazionale. Esso collabora alla elaborazione e alla redazione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge; effettua studi ed esprime pareri anche al fine di valutare l'adeguatezza degli enti, facenti parte del Servizio, ai fini istituzionali; determina le tipologie per la realizzazione della produzione cartografica nazionale; compila e pubblica il catalogo cartografico nazionale, avvalendosi degli organi cartografici dello Stato e delle regioni.

Il Comitato interministeriale di coordinamento si avvale di un ufficio di Comitato opportunamente strutturato per garantire la continuità della propria azione e la funzionalità.

Il Presidente del Consiglio dei ministri attribuisce la presidenza e la vicepresidenza del Comitato interministeriale di coordinamento affidando una di tali cari-

che al Ministro della difesa e l'altra al Ministro della ricerca scientifica quali dicasteri maggiormente interessati al problema cartografico nazionale.

## ART. 5.

*(Consiglio cartografico nazionale).*

Il Consiglio cartografico nazionale è composto da:

a) il presidente *pro tempore* del Centro internazionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali;

b) tre rappresentanti degli imprenditori del settore, di cui uno delle imprese a partecipazione statale;

c) un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) un rappresentante del CNR;

e) il responsabile dell'attività cartografica della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Ministro per la ricerca scientifica di concerto con il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia e su segnalazione degli enti pubblici e privati, delle categorie, delle organizzazioni sindacali, delle Università e centri di ricerca interessati alla produzione o utilizzazione dell'attività cartografica, nomina altri membri del Consiglio cartografico nazionale, sino ad un massimo di quindici.

Il Consiglio elegge un presidente, un vicepresidente ed una segreteria di cinque membri ed approva il regolamento interno; in ogni caso il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all'anno.

Il Consiglio cartografico nazionale formula il parere in relazione ai piani a breve, medio e lungo termine, sul programma annuale e di attività, nonché sulle materie oggetto della presente legge, ogni qual volta ne è richiesto; avanza al Comitato interministeriale di coordinamento le proposte che ritiene utili al mi-

glioramento del Servizio; elegge i membri di cui alla lettera e) dell'articolo 4.

I componenti il Consiglio cartografico nazionale durano in carica tre anni.

## ART. 6.

*(Diritto di accesso al Servizio da parte di enti pubblici e privati).*

Gli organi cartografici dello Stato che costituiscono il Servizio cartografico nazionale e gli uffici cartografici delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, raccolgono le richieste e le commissioni di enti pubblici e privati.

Gli organi cartografici di cui al comma precedente sono tenuti a soddisfare le richieste e le commissioni, purché queste siano compatibili con i rispettivi programmi di attività e le loro competenze; in ogni caso delle richieste e delle commissioni presentate si deve tener conto in sede di formazione del programma annuale.

Il mancato soddisfacimento delle richieste avanzate da enti pubblici e privati deve essere opportunamente motivato.

## ART. 7.

*(Relazione al Parlamento).*

Il Presidente del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'andamento dei programmi e sulle attività del Servizio cartografico nazionale e degli organi che lo costituiscono o vi collaborano.

## ART. 8.

*(Enti che costituiscono il Servizio cartografico nazionale).*

L'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, la Sezione distaccata informazioni geotopografiche dell'Aeronautica militare, il Catasto, il Servizio

geologico d'Italia, gli uffici cartografici delle regioni, svolgono le proprie funzioni secondo gli indirizzi e le norme di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, fatte salve per esigenze di riservatezza le necessità specifiche delle Forze armate di cui al quinto comma dell'articolo 3 della presente legge.

## CAPO II

### L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

#### ART. 9.

*(L'Istituto geografico militare italiano).*

L'Istituto geografico militare italiano, con sede in Firenze, è diretto da un generale del Corpo tecnico dell'esercito, capo del settore geografico e svolge i seguenti compiti:

a) impianto, manutenzione delle reti geodetiche e topografiche con lo svolgimento delle relative attività complementari (astronomia, gravimetria, magnetismo);

b) livellazione di alta precisione e di precisione;

c) copertura aerofotogrammetrica del territorio nazionale, impiegando altresì, ove necessario, le immagini ottenute con il telerilevamento da piattaforme spaziali;

d) rilevamento ed elaborazione dei dati necessari alla produzione cartografica ufficiale;

e) produzione, aggiornamento e cessione della cartografia ufficiale di base a scala al 25.000 ed inferiori del territorio nazionale, nonché, quando opportuno e necessario, l'accettazione (previo collaudo) di cartografia, di foto aeree e di immagini telerilevate prodotte da enti pubblici e privati;

f) allestimento delle tipologie cartografiche, cui devono attenersi gli enti che operano nel settore cartografico, secondo le determinazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della presente legge;

g) attività di studi, sperimentazioni e ricerca scientifica con collaborazione reciproca tra IGMI e Università conformemente a quanto previsto dagli articoli 27, 66 e 105, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

h) formazione tecnico-professionale e specializzazione nei campi di attività di cui alle lettere precedenti per i propri quadri tecnici militari e civili a tutti i livelli, comprese le maestranze.

In particolare alla specializzazione degli ufficiali del Corpo tecnico dell'esercito settore geografico e degli ingegneri geografici si provvede con corsi di formazione post-laurea.

Per attuare quanto previsto alla presente lettera h) sarà istituito un istituto di formazione annesso all'IGMI.

Gli insegnamenti delle materie tecniche e scientifiche per i corsi post-laurea di cui sopra, possono essere attribuiti, ove necessario, a personale docente di cui all'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## CAPO III

### ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI E DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

#### ART. 10.

*(Attribuzioni e prerogative regionali).*

Le regioni, avvalendosi dei propri uffici cartografici, provvedono ad eseguire ed aggiornare a propria cura e con proprio personale, anche affidando a ditte specializzate i rilievi, le elaborazioni e le produzioni cartografiche non di pertinenza degli organi cartografici dello Stato.

In particolare ogni regione sulla base della normativa tecnica e delle direttive emanate dal Comitato tecnico-scientifico, di concerto con il Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la cartografia e con il Consiglio cartografico nazionale, provvederà all'allestimento della cartografia tematica e della cartografia di base a scala maggiore o uguale a 1 : 20.000. Gli organi cartografici dello Stato possono fornire nei limiti delle rispettive competenze e possibilità, collaborazione ed assistenza fatto salvo l'assolvimento dei propri compiti.

Analogamente gli organi cartografici dello Stato, sulla base di reciprocità potranno beneficiare dei dati numerici ed informativi disponibili presso gli organi cartografici regionali.

## ART. 11.

*(Attribuzioni e prerogative della Cassa per il Mezzogiorno).*

La Cassa per il Mezzogiorno per quanto riguarda le attività cartografiche nello ambito delle regioni in cui essa ha competenza e in linea con i compiti per la quale è istituita, di concerto con le regioni interessate, si attiene a quanto disposto al precedente articolo 10.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER IL PERSONALE DELL'IGMI.

## ART. 12.

*(Ristrutturazione organica e regolamento interno dell'Istituto geografico militare).*

Entro il termine di un anno a datare dall'entrata in funzione del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia e del Comitato tecnico-scientifico di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sarà provveduto a cura del Ministro della difesa alla emanazione del nuovo Regolamento interno dell'IGMI, nonché alla sua ristrutturazione funzionale apportandovi le opportune rettifiche organiche per porlo nelle condizioni di assolvere i compiti istituzionali di base indicati dai due Comitati

suddetti e provvedere alle esigenze cartografiche.

Le rettifiche organiche con gli eventuali ripianamenti degli attuali organici ove opportuno, dovranno essere attuate con gradualità entro un arco di 5 anni.

## ART. 13.

*(Speciali normative e indennità del personale impiegato in operazioni di campagna).*

La indennità di missione e le norme di impiego del personale per i lavori di campagna considerati i particolari, onerosi impegni connessi con tale tipo di attività limitatamente alla effettiva durata dello svolgimento di tali lavori saranno determinate a parte, considerate anche le specifiche caratteristiche d'impiego degli operatori di ciascun organo cartografico dello Stato.

## ART. 14.

*(Conferimento di docenza universitaria nel settore geotopografico).*

I tenenti colonnelli, i colonnelli e generali del Corpo tecnico dell'esercito - settore geografico, laureati, gli ingegneri geografi del corrispondente livello in servizio presso l'IGMI, nonché i tecnici dirigenti laureati militari e civili degli stessi gradi in servizio presso gli altri organi cartografici dello Stato, che abbiano svolto attività di docenza presso Istituti di livello universitario per almeno un triennio anche non consecutivo, possono, a domanda, transitare negli organici del Ministero della pubblica istruzione, quali professori associati, per l'insegnamento di materie geotopocartografiche, fotogrammetriche ed affini, anche in soprannumero all'organico stabilito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo, se più vantaggiose, le attribuzioni economiche maturate nel ruolo e negli enti di appartenenza.

Le eccedenze di cui al precedente comma sono assorbite al crearsi delle vacanze organiche dei professori associati.



## ART. 15.

*(Nuova sede dell'Istituto geografico militare).*

Entro 3 anni dall'approvazione della presente legge il Ministro della difesa dovrà dare corso alla progettazione di un nuovo edificio idoneo da destinare a sede dell'Istituto geografico militare, nonché dell'Istituto di formazione di cui all'articolo 9 lettera *h*), in area demaniale o altro sedime da reperire mediante permuta con il comune di Firenze o comuni limitrofi.

L'attuale sede dell'Istituto geografico militare dovrà essere ceduta all'università di Firenze dopo il trasferimento del medesimo.

L'onere finanziario dell'opera dovrà essere in parte coperto dalla università di Firenze con le proprie disponibilità finanziarie a titolo di permuta, previa valutazione del valore degli immobili ceduti da parte del competente ufficio tecnico erariale.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 16.

*(Gravame degli oneri finanziari).*

Gli oneri finanziari per il funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività per la cartografia, del Comitato tecnico scientifico per la normativa e la ricerca, nonché del Consiglio cartografico nazionale, sono a carico del Ministro per la ricerca scientifica.

## ART. 17.

*(Regolamento di attuazione e decorrenza del provvedimento).*

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la ricerca scientifica di concerto con i Ministri di cui al primo comma dell'articolo 3, emana il regolamento di attuazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**N. 1146****ART. 1.**

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Servizio nazionale cartografico che disciplina, coordina e controlla le attività delle pubbliche amministrazioni nel campo della ricerca, progettazione ed elaborazione dell'attività cartografica.

**ART. 2.**

Il Servizio nazionale si compone di una Commissione nazionale di programmazione e coordinamento e di un Comitato tecnico-scientifico.

**ART. 3.**

La Commissione nazionale è composta da:

a) sei rappresentanti delle regioni, di cui due delle regioni settentrionali, due delle regioni centrali, due delle regioni meridionali;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: interno, difesa, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria, commercio e artigianato, ecologia, pubblica istruzione, ricerca scientifica;

c) quattro docenti universitari esperti in materie attinenti e rilevanti per la cartografia nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Le funzioni di presidente vengono svolte dal componente eletto a tale incarico dalla Commissione.

**ART. 4.**

La commissione nazionale:

a) dispone studi sulle necessità nazionali di rilievo ed elaborazione cartografica;

b) dispone piani di programmazione nella realizzazione della cartografia nazionale;

c) coordina le attività cartografiche di tutti i soggetti di diritto pubblico interessati alla produzione cartografica.

La produzione cartografica di interesse esclusivamente militare viene disposta in seguito a proposte e con il parere obbligatorio del Ministro della difesa.

**ART. 5.**

Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dai direttori degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

b) da quattro ricercatori universitari esperti nelle materie della cartografia;

c) da quattro coordinatori del dipartimento urbanistico ed assetto del territorio di quattro regioni nominati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Comitato dura in carica cinque anni e nel suo seno viene eletto a maggioranza il segretario generale.

Il Comitato è organo propositivo e consultivo della Commissione e altresì:

a) controlla l'esecuzione dei piani di programmazione disposti dalla Commissione;

b) verifica le attività degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

c) promuove studi e ricerche in tema di cartografia nazionale.

## ART. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la ristrutturazione dei servizi cartografici.

Le norme delegate osserveranno i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attuale Istituto geografico militare, con sede a Firenze, assumerà la denominazione di Istituto geografico nazionale e, ristrutturato con personale esclusivamente civile, sarà posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con assegnazione di una dotazione finanziaria; l'assetto organizzativo e la consistenza organica dell'Istituto saranno definiti con riferimento a servizi operativi omogenei corrispondenti alle funzioni assegnate all'Istituto stesso; gli organi direttivi saranno nominati sentite le proposte della Commissione di cui al precedente articolo 3;

b) all'Istituto geografico nazionale saranno assegnati compiti tecnico-operativi di interesse nazionale determinati dalla Commissione nazionale;

c) presso l'Istituto geografico nazionale saranno accorpate, nei limiti di cui alla precedente lettera b), le funzioni di produzione cartografica di interesse civile attualmente svolte dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68;

d) una speciale Sezione dell'Istituto nazionale, formata di soli tecnici militari, si occuperà della cartografia di interesse esclusivamente militare disposta dalla Commissione nazionale sotto il controllo e la direzione del Ministero della difesa;

e) le regioni potranno, sentita la Commissione nazionale, predisporre piani di studio ed elaborazione cartografica del loro territorio in conformità ai piani di programmazione previsti dalla Commissione e dietro verifica dei medesimi da parte del Comitato.

Per la revisione della normativa sulle modalità di accesso agli elaborati fotocartografici, le norme delegate si ispireranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) deve essere stabilita e periodicamente aggiornata una univoca elencazione delle aree di cui, per motivi di sicurezza militare, è vietata o deve essere appositamente autorizzata la rappresentazione;

2) deve essere individuato un unico organo competente sia per il controllo delle riprese fotografiche sulle suddette aree, sia per l'autorizzazione alla rappresentazione e alla pubblicazione di elaborati in forma fotografica, cartografica o numerica e saranno fissati termini perentori di silenzio-assenso rispetto alle domande dei servizi committenti;

3) devono essere previste la conservazione e la consultazione delle riprese fotografiche integrali, stabilendo specifiche norme per quelle concernenti particolari riservati e apposite procedure di rappresentazione per il territorio in esse raffigurato, in relazione agli usi necessari.

## ART. 7.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate ai sensi del precedente articolo 6, gli organi cartografici dello Stato e i servizi informativi territoriali esistenti seguitano ad operare nell'ambito dei rispettivi Ministeri, espletando le attività connesse alle attribuzioni della amministrazione di appartenenza secondo le direttive del Ministro. Essi attendono ai compiti connessi all'applicazione della presente legge in conformità ai programmi stabiliti dalla Commissione.

Per le attività di specifico interesse militare gli organi esistenti continuano ad operare fino all'istituzione della speciale sezione dell'Istituto geografico nazionale di cui all'articolo 6, lettera d).

N. 3654

## CAPO I

SERVIZIO GEOGRAFICO  
E DI INFORMAZIONE TERRITORIALE

## ART. 1.

*(Generalità).*

1. Ai fini della unità di indirizzo, della omogeneità organizzativa e della razionalizzazione della spesa pubblica, la presente legge disciplina le attività di ricerca, studio, rilevazione, elaborazione, produzione e diffusione della cartografia e delle informazioni territoriali concernenti gli spazi terrestri, marini ed aerei di pertinenza nazionale svolte dallo Stato, regioni, enti locali, altri enti pubblici e privati.

## ART. 2.

*(Istituzione  
del Servizio geografico nazionale).*

1. È istituito, a cura del Ministero della difesa, il Servizio geografico nazionale.

2. Il Servizio geografico nazionale:

*a)* provvede alle esigenze fondamentali civili e militari dello Stato nel campo geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e geofisico;

*b)* fornisce sostegno:

1) ai servizi di informazione territoriale di cui al successivo articolo 3;

2) agli organi della pubblica amministrazione, alle regioni ed agli altri enti locali;

3) ad ogni altro ente pubblico e privato che ne faccia richiesta, nei limiti consentiti dalle priorità istituzionali.

## ART. 3.

*(Istituzione  
dei Servizi di informazione territoriale).*

1. Sono istituiti i seguenti servizi di informazione territoriale:

*a)* a cura del Ministero della difesa: il servizio di informazioni per la navigazione marittima;

*b)* a cura del Ministero delle finanze: il servizio cartografico catastale;

*c)* a cura del Ministero dei lavori pubblici:

1) il servizio mareografico, idrografico, meteorologico;

2) il servizio geologico, sismico, di sorveglianza vulcanica;

*d)* a cura del Ministero dell'agricoltura e foreste: il servizio pedologico, vegetazionale e faunistico.

## ART. 4.

*(Funzioni dei servizi di informazione  
territoriale).*

1. I servizi di informazione territoriale di cui all'articolo 3 assolvono le seguenti funzioni:

*a)* servizio informazioni per la navigazione marittima:

1) concorrere alla sicurezza della navigazione marittima mediante la produzione e distribuzione della documentazione nautica ufficiale e la diffusione delle notizie in materia;

2) condurre rilievi geotopografici, idrografici ed oceanografici finalizzati alla produzione cartografica di propria competenza;

*b)* servizio cartografico catastale:

1) produrre, aggiornare e curare la cessione della cartografia ufficiale di interesse catastale ed erariale;

2) eseguire l'impianto e la manutenzione di reti di raffittimento di punti tri-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gonometrici e di linee di livellazione di precisione necessarie alle proprie esigenze cartografiche;

c) servizio mareografico, idrografico, meteorologico:

1) acquisire, elaborare e diffondere i dati idrologici ed idrometeorologici;

2) assicurare la sorveglianza della evoluzione dei fattori meteoclimatici e diffondere le relative previsioni.

d) servizio geologico, sismico, di sorveglianza vulcanica:

1) produrre e curare la cessione della cartografia geologica e geotematica;

2) rilevare, elaborare e diffondere i dati sismometrici;

3) elaborare i modelli previsionali relativi ai rischi e coordinare le azioni di natura tecnico-scientifica in caso di calamità.

e) servizio pedologico, vegetazionale e faunistico:

1) elaborare e tenere a giorno l'inventario delle risorse naturali e le loro correlazioni;

2) produrre, aggiornare e diffondere la cartografia pedologica, vegetazionale, faunistica;

3) fornire consulenza in materia di utilizzazione e conservazione del suolo, pianificazione territoriale, tecnologie agricole e forestali, pianificazione di irrigazioni e bonifiche.

## ART. 5.

(Funzioni comuni).

1. Le direzioni del Servizio geografico nazionale e dei servizi di informazione territoriale di cui agli articoli 2 e 3 devono inoltre provvedere a:

a) promuovere e coordinare le attività svolte a livello regionale e locale;

b) emanare normative tecniche relative ai settori di competenza;

c) svolgere attività di studio, ricerca, sperimentazione ed informazione scientifica;

d) promuovere la formazione professionale e specializzazione del personale necessario.

## ART. 6.

(Organo di coordinamento).

1. Ai fini della omogeneizzazione di tutte le attività, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio geografico nazionale.

2. Il Consiglio geografico nazionale:

a) promuove indagini circa le esigenze nazionali nelle materie geotopocartografiche, geofisiche e di informazione territoriale;

b) valuta le proposte di attività formulate dai direttori dei Servizi di cui agli articoli 2 e 3;

c) approva i programmi di intervento a medio e lungo termine, indicando annualmente le priorità ed i costi prevedibili;

d) trasmette detti programmi al CIPE per l'approvazione;

e) coordina e controlla le attività di esecuzione dei programmi predetti;

f) esprime pareri su proposte legislative concernenti le materie oggetto della presente legge.

3. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da:

a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che lo presiede;

b) il direttore del Servizio geografico nazionale, di cui all'articolo 2, vicepresidente;

c) i direttori dei Servizi di informazione territoriale di cui all'articolo 3;

d) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: esteri, interno, bi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lancio e programmazione economica, trasporti, industria, commercio e artigianato, turismo e spettacolo, beni culturali ed ambientali, marina mercantile, protezione civile, ecologia, tesoro, partecipazioni statali;

e) due docenti universitari esperti del settore designati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero per la ricerca scientifica;

f) tre membri regionali dei quali due in rappresentanza delle regioni a statuto ordinario ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale e province autonome;

g) due membri rispettivamente rappresentanti uno le province e l'altro i comuni;

h) un membro per ciascuno degli ordini professionali degli ingegneri, geometri, architetti, geologi.

4. I membri non di diritto durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

5. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sui programmi e le attività del Consiglio e dei Servizi.

## ART. 7.

*(Organi centrali).*

1. Le direzioni dei Servizi di cui agli articoli 2 e 3 sono gli organi direttivi centrali nei settori di rispettiva competenza.

2. Le direzioni:

a) redigono i programmi pluriennali ed annuali da sottoporre all'approvazione del consiglio di cui all'articolo 6; successivamente ne attuano, coordinano e controllano l'esecuzione;

b) promuovono e coordinano la raccolta sistematica dei dati necessari e la

produzione cartografica delle regioni ed altri enti locali;

c) omologano su richiesta, quando opportuno e necessario, la cartografia prodotta da enti pubblici e privati;

d) provvedono all'allestimento di tipologie cartografiche e normative tecniche cui devono attenersi gli organi che operano nel settore;

e) promuovono e coordinano la formazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle banche dati di tutti gli enti pubblici;

f) forniscono consulenza, su richiesta, agli organi della pubblica amministrazione, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati, nei limiti concessi dalle priorità istituzionali;

g) promuovono le attività di studio, ricerca, sperimentazione ed informazione scientifica, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, le università nazionali ed altri enti scientifici nazionali ed internazionali;

h) promuovono e coordinano la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori a tutti i livelli;

i) designano i rappresentanti nazionali nelle organizzazioni scientifiche ed operative internazionali.

3. Le direzioni, nell'espletamento dei loro compiti:

a) si avvalgono di specifici organi cartografici dello Stato o fanno ricorso all'imprenditoria privata;

b) coordinano, sotto il profilo tecnico operativo, le azioni svolte dagli organi regionali;

## ART. 8.

*(Organi regionali).*

1. Le regioni e le province autonome costituiscono nel loro ambito un ufficio cartografico.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Gli uffici cartografici regionali e delle province autonome:

a) promuovono e coordinano la raccolta sistematica dei dati necessari e la produzione cartografica delle province, dei comuni e degli altri enti locali;

b) forniscono consulenza e supporto agli assessorati ed agli enti locali dipendenti;

c) redigono i programmi pluriennali ed annuali che inoltrano alle direzioni dei Servizi di cui agli articoli 2 e 3, ai fini del coordinamento in ambito nazionale;

d) finanziano i programmi di interesse regionale e, ove ritenuto opportuno, concorrono al finanziamento di quelli di interesse dei dipendenti enti locali;

e) attuano i programmi regionali; coordinano e controllano, sotto il profilo tecnico, l'esecuzione dei programmi degli enti locali;

f) provvedono alla formazione ed aggiornamento della banca dati territoriale regionale.

## CAPO II

## SERVIZIO GEOGRAFICO NAZIONALE

## ART. 9.

(Direttore del Servizio).

1. È direttore del Servizio geografico nazionale il direttore generale dell'Istituto geografico militare.

2. Il direttore generale dell'Istituto geografico militare, generale di corpo d'armata:

a) è nominato con decreto del Ministro della difesa su proposta del capo di stato maggiore dell'esercito;

b) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

c) provvede al soddisfacimento delle esigenze civili sulla base della programmazione approvata dal Consiglio geografico nazionale di cui all'articolo 6;

d) attende al soddisfacimento delle esigenze militari sulla base delle direttive impartite dal Ministro della difesa;

e) formula al Ministro della difesa tutte le proposte concernenti l'adeguamento del Servizio alle necessità nazionali e corrisponde direttamente con il Ministro della difesa per tutto quanto concerne il personale, i lavori da eseguirsi sia in campagna che in uffici, l'amministrazione interna e quanto altro dipende dall'Istituto;

f) corrisponde per i servizi inerenti all'Istituto con tutti i Ministeri e le amministrazioni ed autorità da esse dipendenti.

3. Al direttore generale dell'Istituto geografico militare sono conferite le facoltà:

a) previste per i dirigenti generali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

b) di procedere ad acquisti di beni e servizi per importi superiori a quelli previsti per i dirigenti generali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, previa autorizzazione del Ministro della difesa;

c) di partecipare a consorzi e società, anche internazionali o stranieri, che abbiano come fine lo sviluppo della ricerca tecnico-scientifica o la produzione di servizi nel settore di competenza, previa autorizzazione del Ministro della difesa;

d) di affidare ad università, istituti di ricerca e sperimentazione, ad enti pubblici e privati, l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni per l'attuazione di propri programmi tecnico-scientifici;

e) di assicurare ad economia le provviste ed i lavori di ogni specie;

f) di indire, in relazione ai volumi organici dell'Istituto geografico militare, bandi di concorso pubblico, su scala nazionale o regionale, per il reclutamento di funzionari, impiegati ed operai.

4. Il direttore del Servizio geografico nazionale:

a) predispone i programmi di coordinamento e sviluppo a medio e lungo

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

termine nel settore geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e, per quanto di interesse, geofisico, con le relative priorità e prevedibili costi; sottopone tali programmi all'approvazione del Consiglio di cui all'articolo 6. I programmi predisposti tengono anche conto delle esigenze dei Servizi informativi territoriali, di ogni altra pubblica amministrazione, delle regioni e province autonome;

b) promuove e coordina le attività di ricerca, studio e sperimentazione nei settori geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e, per quanto di interesse, geofisico; assicura la partecipazione italiana agli organismi ed iniziative internazionali operanti in tali settori; fornisce consulenza per le iniziative specifiche a favore dei Paesi in via di sviluppo; promuove e coordina la formazione del personale scientifico e tecnico. A tale fine si avvale di esperti posti a disposizione dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti degli ordini professionali;

c) provvede alla formazione ed aggiornamento degli albi delle ditte specializzate, dei collaudatori e dei direttori dei lavori nel settore geodetico, fotogrammetrico, topografico e cartografico.

## ART. 10.

(*Compiti dell'Istituto geografico militare*).

1. L'Istituto geografico militare è l'organo cartografico dello Stato che provvede e sovrintende alle esigenze militari e civili dello Stato stesso di carattere geodetico, fotogrammetrico, topografico, cartografico e, per quanto di interesse, geofisico.

2. L'Istituto geografico militare, nel settore di propria competenza, assolve alle funzioni indicate negli articoli 2, 5 e 7. In particolare:

a) esegue l'impianto, l'aggiornamento e la manutenzione delle reti geodetiche e di livellazione fondamentali, comprese tutte le relative attività complementari;

b) promuove e coordina la raccolta sistematica di dati ed informazioni di carattere geofisico;

c) esegue ed aggiorna la copertura sistematica aerofotogrammetrica del territorio nazionale avvalendosi di propri vettori aerei; in via subordinata avvalendosi dall'Aeronautica militare e di imprese private;

d) costituisce ed aggiorna gli archivi aerofotogrammetrico e di immagini telerilevate riferiti al territorio nazionale e cura la cessione dei relativi fotogrammi od immagini;

e) produce, aggiorna e cura la cessione della cartografia ufficiale dello Stato terrestre ed aeronautica e delle documentazioni ad esse collegate; effettua i rilevamenti topografici all'uopo necessari con ricorso, per l'acquisizione di dati ed informazioni, ad ogni specifica tecnologia;

f) promuove e coordina la produzione di cartografia tecnica degli enti regionali e locali compresi i relativi rilievi aerofotogrammetrici;

g) omologa su richiesta quando opportuno e necessario la cartografia prodotta da enti pubblici e privati;

h) provvede all'allestimento di tipologie cartografiche terrestri ed aeronautiche, relative alla cartografia di base e tecnica a qualsiasi scala, cui devono attenersi gli organi che operano nello specifico settore;

i) promuove e coordina la formazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle banche dati di tutti gli enti pubblici operanti nel settore geotopocartografico;

l) fornisce, su richiesta, consulenza agli organi della pubblica amministrazione, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e privati, nelle materie di propria competenza e nei limiti concessi dalle priorità istituzionali;

m) provvede ai lavori topografici dei confini di Stato ed alle relative manutenzioni sulla base degli accordi internazionali;

n) formula pareri vincolanti sotto il profilo tecnico-scientifico, ai fini della for-



mazione ed aggiornamento degli albi delle ditte specializzate, dei collaudatori e dei direttori dei lavori nel campo geotopografico e fotogrammetrico;

o) esegue il controllo di riservatezza, sulle immagini aerofotogrammetriche e telerilevate e sulla produzione cartografica, relative al territorio nazionale, con esclusione della produzione cartografica di competenza dei Servizi di informazione per la navigazione marittima e cartografico costale;

p) esegue commesse in conto terzi per enti pubblici e privati, se relative ad attività di interesse pubblico o di particolare rilevanza scientifica, nei limiti delle disponibilità concesse dai prioritari impegni istituzionali;

q) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione ed informazione scientifica e geografica nei campi di interesse istituzionale, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, le università nazionali e con altri enti scientifici nazionali ed internazionali: a tal fine è inserito nella tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione;

r) provvede alla formazione ed all'aggiornamento professionale di tecnici militari e civili a tutti i livelli ed alla esecuzione di corsi di specializzazione ed a fini speciali nel campo geotopografico, fotogrammetrico e del telerilevamento, mediante la costituzione di apposita scuola di geodesia, topografia e cartografia.

#### ART. 11.

##### *(Ristrutturazione e funzionamento dell'Istituto geografico militare).*

1. Il Ministro della difesa, su proposta del direttore del Servizio geografico nazionale, adotta i provvedimenti necessari a:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1) conferire all'Istituto geografico militare la struttura organica e funzionale adeguata ai compiti da assolvere;

2) definire i volumi organici del personale militare e civile dell'Istituto;

3) costituire il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico-geografico;

b) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

1) procedere al completamento del personale militare previsto dai volumi organici;

2) iniziare il reclutamento del personale civile necessario da concludersi in un quadriennio con il raggiungimento dei volumi organici previsti;

3) realizzare in un quadriennio adeguata sede per l'Istituto.

2. Il Ministro della difesa provvede ad assicurare la costante disponibilità delle risorse necessarie all'assolvimento dei compiti sia civili che militari dell'Istituto.

3. Il capo di stato maggiore dell'esercito provvede ad assicurare l'integrale supporto logistico e amministrativo.

4. L'Istituto geografico militare assolve i compiti necessari all'Esercito, di cui costituisce anche supporto operativo, ed all'Aeronautica sulla base delle esigenze rappresentate dai rispettivi capi di stato maggiore.

#### ART. 12.

##### *(Finanziamento dell'Istituto geografico militare).*

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) a carico del Ministero del tesoro: finanziamenti onnicomprensivi per i programmi approvati dal Consiglio geografico nazionale, di cui all'articolo 6, e dal CIPE;

b) a carico del Ministero della difesa:

1) emolumenti fissi per il personale civile e militare;

2) finanziamenti per i programmi di interesse militare;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3) sovvenzioni di equilibrio per ogni altra esigenza;

c) proventi riassegnati derivanti dalle vendite dei propri prodotti e dalla esecuzione di servizi per enti pubblici e privati.

2. Ad eccezione degli emolumenti fissi per il personale, tutti i predetti finanziamenti sono effettuati su unico capitolo di bilancio dello Stato specifico dell'Istituto geografico militare.

## ART. 13.

*(Trattamento economico del personale dell'Istituto geografico militare).*

1. Al personale dell'istituto geografico militare si applica il trattamento economico previsto per i dipendenti dello Stato. Per la peculiarità del servizio reso e l'accentuata professionalità si applicano inoltre le seguenti indennità supplementari:

a) indennità topografica. Agli ufficiali, ai sottufficiali, al personale civile, quando impiegato in operazioni geotopografiche fuori sede, è devoluta una indennità topografica di importo pari a quella di missione normalmente spettante per servizi fuori sede, con questa cumulabile e comprensiva del compenso per lavoro straordinario e delle altre indennità accessorie. Il personale che la percepisce non ha diritto ai riposi compensativo previsto dalla legge per prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro e non altrimenti retribuite;

b) premio di rendimento. Agli ufficiali, ai sottufficiali, al personale civile è devoluto un premio annuale di rendimento di importo pari ad un quinto dei proventi riassegnati di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c). Tale premio è rapportato al livello funzionale di appartenenza e proporzionale alle giornate di effettiva presenza nonché al rendimento del singolo. In relazione a ciò i quadri civili dell'Istituto assumono lo stato di pubbli-

co ufficiale ed il restante personale civile quello di incaricato di pubblico servizio;

c) indennità di funzione. Al personale direttivo civile, in aggiunta al trattamento economico ad esso spettante, è attribuita un'indennità pari alla differenza tra il trattamento stipendiale iniziale ed il corrispondente trattamento stipendiale della qualifica di dirigente. Tale indennità è progressivamente ridotta in misura tale che per effetto della stessa il trattamento economico complessivo non superi il trattamento stipendiale iniziale di dirigente generale. Tale provvedimento, qualora più favorevole, è esteso agli ufficiali in servizio presso l'Istituto geografico militare, con esclusione di quelli di prima nomina, ed è cumulativo con ogni altra indennità.

2. I fondi necessari per le indennità di cui al comma 1 sono reperiti:

a) per quanto previsto dalla lettera a), mediante le economie nelle indennità eventuali;

b) per quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, attingendo ai proventi delle vendite e lavori in conto terzi;

c) per quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 attingendo dai capitoli di bilancio propri del Ministero della difesa.

## ART. 14.

*(Qualificazione professionale).*

1. La scuola di geodesia, topografia e cartografia costituita presso l'Istituto geografico militare provvede alla formazione professionale ed aggiornamento:

a) del personale militare e civile dell'Istituto stesso;

b) di personale militare da formare nello specifico settore;

c) a titolo oneroso, di personale civile appartenente ad enti pubblici nonché di privati.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. La scuola svolge corsi a tutti i livelli di qualificazione, compresi quelli di livello universitario e post-universitario, conferendo rilevanza ai corsi di specializzazione ed a fini speciali.

3. Il personale preposto alla direzione di lavori, alla direzione tecnica delle ditte specializzate ed ai collaudi di lavori geotopocartografici deve aver superato con esito favorevole i corsi svolti presso la predetta scuola di geodesia, topografia e cartografia.

4. Costituisce titolo equipollente l'aver prestato servizio in incarichi tecnici per un periodo di almeno dieci anni presso l'Istituto geografico militare, l'Istituto idrografico della marina, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, il Servizio geologico d'Italia.

5. Il personale attualmente ricoprente gli incarichi di cui al comma 3, ha facoltà di frequentare i corsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

## ART. 15.

*(Funzionamento dei Servizi).*

1. I Ministri della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanano le norme necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3.

2. I Servizi di cui agli articoli 2 e 3 possono utilizzare i dati numerici ed informativi disponibili presso la pubblica amministrazione e gli uffici cartografici regionali e locali.

3. Le regioni e gli altri enti locali provvedono a finanziare, eseguire ed aggiornare i rilievi, le elaborazioni e la documentazione cartografica ed informativa di proprio interesse che non siano pro-

dotti dai Servizi di Stato, nell'osservanza delle priorità stabilite dal Consiglio di cui all'articolo 6.

## ART. 16.

*(Riservatezza dei rilievi).*

1. Il rilascio di licenza ad enti e ditte specializzate in rilievi spaziali, mediante telerilevamento, aerofotogrammetrici, topografici ed in lavori cartografici è subordinato ad autorizzazione dell'autorità nazionale per la sicurezza, ai fini della riservatezza, e dell'Istituto geografico militare e dell'Istituto idrografico della Marina, sotto il profilo tecnico.

2. La sorveglianza, ai fini della sicurezza nazionale, sulle ditte di cui al comma 1, sul loro personale, sulle loro attrezzature e sui loro archivi compete all'autorità nazionale per la sicurezza.

3. La sorveglianza durante le operazioni di rilevamento compete:

a) allo stato maggiore dell'Aeronautica, per i rilievi aerei;

b) allo stato maggiore della Marina, per i rilievi marittimi;

c) ai comandi militari di regione per i rilievi terrestri diretti;

d) all'autorità nazionale per la sicurezza in ogni altro caso.

4. Le regioni e gli altri enti locali, gli enti e le ditte specializzate di cui al comma 1, nella custodia, elaborazione e gestione delle informazioni provenienti dai rilevamenti degli spazi terrestri, marini ed aerei del territorio nazionale devono attenersi alle norme previste per la pubblica amministrazione.

5. Ai fini della sicurezza, i rilievi spaziali, quelli ottenuti mediante telerilevamento, aerofotogrammetrici, topografici e tutte le elaborazioni cartografiche sono soggette al controllo dell'Istituto geografico militare, per la parte terrestre, e dell'Istituto idrografico della Marina, per la parte marittima.

6. I rilievi di cui al comma 5 sono di proprietà dello Stato e possono essere utilizzati dall'Istituto geografico militare e dall'Istituto idrografico della Marina per i propri fini istituzionali e per la cessione a terzi a titolo oneroso.

7. È data delega al Ministro della difesa di emanare entro il termine di sei mesi, specifiche norme volte a definire i particolari da salvaguardare ai fini della sicurezza nazionale e le modalità regolamentari di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 17.

*(Oneri finanziari).*

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento del Consiglio di cui all'articolo 6

sono a carico di apposito capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dei rispettivi Ministeri

ART. 18.

*(Regolamento di attuazione e decorrenza del provvedimento).*

1. Il Governo, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.